

Bruxelles, 29 settembre 2014  
(OR. en)

13619/14

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2012/0011 (COD)

---

---

**DATAPROTECT 127**  
**JAI 711**  
**MI 704**  
**DRS 118**  
**DAPIX 132**  
**FREMP 162**  
**COMIX 490**  
**CODEC 1883**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	11289/1/14 REV 1 DATAPROTECT 97 JAI 562 MI 504 DRS 89 DAPIX 94 FREMP 131 COMIX 349 CODEC 1527
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) <b>[prima lettura]</b> - Il diritto all'oblio e la sentenza Google - Dibattito orientativo

---

1. Uno degli elementi centrali della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati presentata dalla Commissione è il diritto all'oblio e alla cancellazione contenuto all'articolo 17. Tale diritto si fonda sul diritto alla cancellazione dei dati personali e sul diritto di opposizione alle operazioni di trattamento dei dati, che già esistono in virtù dell'attuale direttiva sulla protezione dei dati (articoli 12 e 14). La sentenza Google<sup>1</sup> del 13 maggio 2014 estende le opportunità esistenti per le persone interessate sulla base della vigente direttiva di esercitare il diritto alla cancellazione dei dati, nonché il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali nei confronti dei responsabili del trattamento on line.

---

<sup>1</sup> CGUE, sentenza del 13 maggio 2014, causa C-131/12.

2. Durante le riunioni del 10-11 luglio e dell'11-12 settembre 2014, il Gruppo DAPIX ha esaminato le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati riguardanti il diritto all'oblio e alla cancellazione, in particolare l'articolo 17, alla luce dei principi illustrati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza.
3. Il "diritto all'oblio" è esercitato, conformemente all'articolo 17, mediante una richiesta di cancellare i dati che "non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati". In virtù dei principi illustrati nella sentenza Google Spain, tali diritti possono essere esercitati dalla persona interessata nei confronti di qualsiasi responsabile del trattamento, indipendentemente dal fatto che tali dati siano stati ottenuti direttamente dalla persona interessata o da un altro responsabile del trattamento, indipendentemente dalle finalità del trattamento effettuato dal responsabile del trattamento e indipendentemente dal fatto che la persona interessata abbia in precedenza esercitato il suo diritto nei confronti di un altro responsabile del trattamento. La cancellazione può ovviamente essere domandata non solo tramite una richiesta diretta della persona interessata ad un responsabile del trattamento privato, ma anche da un'autorità di controllo o da un'autorità giudiziaria.
4. I diritti di cui all'articolo 17 del progetto di regolamento non sono assoluti, bensì devono essere valutati a fronte di diritti e interessi concorrenti. Nella sentenza la Corte sottolinea che, in merito al trattamento necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento, come nel caso di un motore di ricerca, è necessaria una ponderazione dei contrapposti diritti e interessi in gioco. Poiché l'esercizio del diritto alla cancellazione (o del diritto di opposizione) potrebbe avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale informazione, occorre ricercare un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta. La Corte ha proseguito affermando che se "i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica"<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> CGUE, sentenza del 13 maggio 2014, causa C-131/12, punto 81.

5. In virtù della sentenza, quando decide in merito ad una richiesta di cancellazione (nel caso di un motore di ricerca, cancellazione dall'elenco) di certi dati, il responsabile del trattamento dovrà pertanto valutare, a parte le altre condizioni, i diritti e gli interessi che incidono sul proprio interesse (ovvero rispetto alle finalità del trattamento in questione), nonché altri diritti e interessi, non da ultimo l'interesse pubblico alla disponibilità dei dati. Detto interesse pubblico può, per quei responsabili del trattamento che possono avvalersi di questo diritto fondamentale, essere legato alla libertà di espressione nelle sue varie forme (libertà di stampa, libertà di critica politica, ecc.). Ai sensi dell'articolo 11 della Carta, la libertà di espressione include anche la "libertà di opinione e la libertà di ricevere [...] informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera".
6. Benché l'articolo 11 della Carta sancisca la libertà di espressione, e il legislatore dell'UE è ovviamente tenuto a rispettare questo diritto fondamentale, l'esercizio di tale diritto è principalmente disciplinato dalla normativa nazionale. La regolamentazione della libertà di espressione differisce infatti tra i vari Stati membri. Il progetto di regolamento generale sulla protezione dei dati (articolo 80), alla stregua della direttiva del 1995 sulla protezione dei dati, obbliga gli Stati membri a garantire che la normativa nazionale concili "il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento e il diritto alla libertà d'espressione, incluso il trattamento di dati personali a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria".
7. Nel corso delle discussioni a livello tecnico alcune delegazioni hanno menzionato il rischio che la libertà di espressione, come pure l'interesse del pubblico in generale ad avere accesso all'informazione, possano finire per essere "trascurati" nel processo di ponderazione da parte del responsabile del trattamento, soprattutto quando quest'ultimo è un motore di ricerca. È stato infatti sostenuto che salvaguardare la libertà di espressione non è la finalità tipica dell'attività di un motore di ricerca, che è piuttosto di natura commerciale, quantunque la credibilità costituisca un aspetto importante. È quindi probabile che la libertà di espressione svolgerà un ruolo minore nel processo decisionale dei motori di ricerca relativo alle richieste di cancellazione.

8. La proposta della Commissione dispone inoltre che il responsabile del trattamento informi "i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare (...) [i] suoi dati personali" (articolo 17, paragrafo 2). Questo dovere di informazione è necessario in quanto il responsabile del trattamento che inizialmente ha pubblicato tali dati on line, ad esempio una rivista (on line), potrebbe interpretare la ponderazione dei diritti dell'interessato e la libertà di espressione, compreso l'interesse/diritto del pubblico ad avere accesso a questa informazione, diversamente rispetto al motore di ricerca che ha concesso una richiesta di cancellazione riguardante la pubblicazione di taluni dati personali. La notifica consentirebbe dunque al responsabile del trattamento iniziale di agire al fine di rappresentare il proprio interesse alla disponibilità dell'informazione nei confronti della richiesta di cancellazione della persona interessata.
9. *Alla luce di quanto esposto, si invitano le delegazioni a discutere della relazione tra il diritto all'oblio e la libertà di espressione.*
-